# SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA ——

(N. 1781)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(CRAXI)

e dal Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(GRANELLI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

(V. Stampato Camera n. 3224)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 aprile 1986

Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia

#### **DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

- 1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:
- « I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:

- a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimentali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politicosociali, storico-filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;
- e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonchè nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;
- f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonchè al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie ed al medesimo ruolo.

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La funzione di membro dei Comitati nazionali è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei Comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti organi di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria ».

### Art. 2.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:
- « Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».
- 2. Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, deve stabilire il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, dovrà prevedere:
- a) che siano mantenuti i primi dieci Comitati nazionali a carattere disciplinare

#### IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963;

- b) che siano istituiti Comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali previsti dalla presente legge;
- c) che l'elezione dei membri dei Comitati nazionali avvenga con votazione unica.

#### Art. 3.

- 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento previsto nel quinto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio nazionale delle ricerche.
- 2. Sino all'insediamento dei Comitati costituiti in base alla presente legge, i Comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione, anche in caso di modificazione dello *status* dei suoi componenti.
- 3. È abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

#### Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.